

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 03.12.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Lamenta parte ricorrente - legale rappresentante di un'associazione – di aver versato per l'incasso tre assegni sul c/c dell'associazione e che tali assegni, risultati insoluti, sono stati poi consegnati dalla banca - presso la quale è acceso il citato c/c – a un terzo non autorizzato.

In relazione all'evidenziata fattispecie, parte ricorrente chiede il risarcimento del danno per violazione della "privacy".

Regolarmente costituitasi, parte resistente – oltre a eccepire l'incompetenza per materia dell'ABF in relazione alle violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali – chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso in quanto infondato, precisando: (i) di aver già ammesso, rispondendo alla Banca d'Italia in ordine alla vicenda, di aver consegnato i titoli alla persona non autorizzata "con palese violazione della *privacy*" da parte della filiale; (ii) che, comunque, la vicenda afferisce alla negoziazione di assegni dei quali il ricorrente

è il prenditore e non il traente e i titoli insoluti sono stati consegnati ad un suo "collaboratore" solito accompagnarlo in banca, dal che risultava incomprensibile come si sarebbe realizzata una diffusione a terzi estranei di dati personali; (ii) che, comunque, la presunta violazione della *privacy* non era chiara nemmeno al cliente come confermato dal fatto che se ne era lamentato - prima del ricorso all'ABF - soltanto nel citato 'esposto alla Banca d'Italia, "ad oltre sei mesi dal fatto (senza indicazione dei danni subiti) e, comunque, mai nella pregressa, copiosa, corrispondenza inoltrata direttamente" alla parte resistente;

Diritto

Il ricorso non merita accoglimento e per le ragioni che seguono.

In via pregiudiziale, il Collegio – in conformità ad un orientamento ormai consolidato – valuta come priva di fondamento l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla resistente ed afferma la propria competenza a decidere sulla domanda formulata da parte resistente; competenza che non esclude, peraltro, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della tutela dei dati personali.

Sempre in via pregiudiziale e ora in relazione ai rapporti tra procedura innanzi all'Arbitro bancario Finanziario e procedimento penale, il Collegio - facendo rinvio ai principi di legge in tema di rapporto tra giudizio civile e processo penale – osserva come nel nuovo codice di procedura penale non sia stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato, né siano state reiterate le altre disposizioni ad essa collegate e contenute nel capo secondo del titolo primo del libro primo del medesimo codice, con la conseguente soppressione di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale nel testo dell'art. 295 c.p.c.. In ragione delle intervenute modifiche, deve pertanto ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, dovendosi allora concludere per la non sussistenza di un dovere di sospensione quand'anche risultasse iniziata l'azione penale a seguito dell'intervenuta denuncia-querela da parte del ricorrente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Entrando nel merito, risulta incontestata tra le parti l'intervenuta violazione della tutela dei dati personali, violazione derivante dall'intervenuta consegna di documentazione riferibile ad un estraneo.

Fatto è che, a fronte dell'indiscussa violazione, non è stata fornita alcuna prova circa un assunto danno subito dall'associazione medesima. Nella fattispecie in esame, poi e in punto di principio, un eventuale danno da illegittima diffusione di dati personali potrebbe certamente vantarlo il soggetto emittente gli assegni poi andati insoluti, ma il Collegio non riesce a ipotizzare quale danno possa – e in astratto – ricevere il prenditore dall'assegno non pagato dalla potenziale diffusione della relativa notizia.

Il Collegio ritiene – peraltro – opportuno, nell'esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità che le banche, nell'esercizio della propria attività si comportino con il maggior grado di diligenza anche ai fini della tutela dei dati personali.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE